

**ATTO DI COTTIMO FIDUCIARIO
TRA L'ISTITUTO ITALIANO DI CULTURA DI SAN PAOLO
E IL SIG. ALBERTO JONA FALCO
CIG Z642804A44**

Questo Istituto Italiano di Cultura di San Paolo, con sede in Avenida Higienópolis, 436 – San Paolo, Brasile, (in seguito – L'Istituto) rappresentato dal Dott. Michele Gialdroni in qualità di Direttore, e il Sig. Alberto Jona Falco (in seguito – Il Prestatore), nato a [REDACTED] il [REDACTED], con P.IVA N° 12079960154 e Codice Fiscale N° [REDACTED], residente in via Ambrogio Alciati, 5 - 20416 Milano, hanno concordato per le vie brevi la cessione dei diritti della mostra fotografica “Viaggio nell'Italia ebraica”, composta da 20 fotografie scattate dal Prestatore e la partecipazione gratuita del Prestatore all'inaugurazione della mostra fotografica “Viaggio nell'Italia ebraica”, composta da 20 fotografie scattate dal Prestatore che sarà esposta dal 16 al 20 maggio 2019 presso il Clube Hebraica (Rua Hungria, 1000 – San Paolo) in occasione della Settimana Italiana al Clube Hebraica.

PREMESSO

- che il **Prestatore** ha accettato l'invito avanzato per le vie brevi dell'Istituto che comprende:

1. la partecipazione gratuita del Prestatore all'evento di cui sopra;
2. la cessione onerosa della mostra fotografica “Viaggio nell'Italia ebraica” sia per la sua esposizione in occasione della Settimana Italiana al Clube Hebraica sia per successivi allestimenti che si terranno entro il **30 giugno 2020**, all'interno dell'area di competenza dell'Istituto. La mostra fotografica di cui sopra sarà tenuta in custodia presso questo Istituto fino al **30 giugno 2021** e quindi distrutta, salvo diversi futuri accordi tra Prestatore e L'Istituto;
3. cessione gratuita dell'utilizzo di una o più immagini della mostra “Viaggio nell'Italia ebraica” per la produzione dei materiali di comunicazione delle mostre che saranno allestite;

- che il **Prestatore** garantisce di essere in possesso dei “requisiti generali” di cui all'art. 80 del “Nuovo Codice” (Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016) e dei requisiti di idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria e delle capacità tecniche e professionali (di cui all'art. 83, del “Nuovo Codice”);



- che **L'Istituto**, nell'ambito della propria attività culturale per l'anno 2019, organizzerà la mostra che si terrà dal 16 al 20 maggio presso il Clube Hebraica e, nell'ambito della propria attività culturale per l'anno 2020, organizzerà altri allestimenti della mostra di cui sopra;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art.1- PRODUZIONE

- 1.1 L'incarico sarà svolto dal **Prestatore** con assoluta autonomia e indipendenza quanto alle modalità e ai criteri di esecuzione della prestazione. Si specifica che si tratta di prestazione d'opera ai sensi dell'art. 2222 e ss. del codice civile, senza vincolo di subordinazione ed orario.
- 1.2 La predetta prestazione non comporterà l'instaurarsi di un rapporto di lavoro continuativo o stabile e non comporterà l'assunzione nei ruoli dell'Amministrazione del Ministero degli Affari Esteri.
- 1.3 Il **Prestatore** s'impegna a presentarsi per partecipare alle conferenze nei luoghi, nelle date e negli orari opportunamente comunicati dagli organizzatori delle conferenze.

Art.2 – COMPENSO E CONDIZIONI ECONOMICHE

- 2.1 A fronte delle obbligazioni assunte dal **Prestatore** in virtù del presente accordo, l'**Istituto** s'impegna a corrispondere al **Prestatore**, entro il 31 maggio 2019, la somma di € 2.000,00 (duemila/00 euro) lordi su presentazione di regolare fattura elettronica da intestare a:
Istituto Italiano di Cultura di San Paolo
Av. Higienópolis, 436 – San Paolo
Codice Fiscale: 80213330584
Codice Ufficio MAE n. 2630250-F
Codice Univoco Ufficio: 5HZESH
PEC: iic.sanpaolo@cert.esteri.it
- 2.2 Il pagamento dovrà avvenire a mezzo bonifico bancario al seguente conto corrente:
Intestatario conto: ALBERTO JONA FALCO
Banca: 
IBAN: 
- 2.3 L'importo indicato si intende onnicomprensivo e pertanto il **Prestatore** non potrà avanzare ulteriori pretese o richieste di denaro a qualsiasi titolo.
- 2.4 Il **Prestatore** conferma inoltre che l'anzidetta attività è fuori dal campo di applicazione IVA per mancanza del presupposto soggettivo di cui all'art. 7 – quinquies, comma 1, lettera a, del DPR 633/72 e ss.mm.
- 2.5 Il compenso si intende onnicomprensivo e riferito all'intero periodo di durata del rapporto, che decorrerà dalla firma del presente contratto per terminare il 30/06/2020.
- 2.6 Si intendono a carico del **Prestatore** eventuali oneri fiscali, contributi, previdenziali e/o assicurativi che potrebbero eventualmente derivare dall'esecuzione del presente contratto.
- 2.2 Saranno a carico dell'**Istituto**:
- Le spese di viaggio internazionale (biglietti A/R) in classe economica a favore del **Prestatore**;
 - Alloggio durante la permanenza a San Paolo (dal 15 al 18 maggio);
 - Transfer e spostamenti locali.

Art.3 - CONDIZIONI PARTICOLARI

- 3.1 Nell'esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del presente contratto, il **Prestatore** assume in proprio ogni responsabilità in caso d'infortuni o danni arrecati eventualmente a persone o cose in dipendenza di manchevolezze o trascuratezza a essa imputabili durante lo svolgimento delle mostre.
- 3.2 Il **Prestatore** dovrà, a compimento del presente contratto, uniformarsi alle norme legislative regolamentari italiane in quanto compatibili con quelle locali vigenti e ai patti concordati. Nel caso in cui il predetto venga meno ai patti concordati ovvero alle norme legislative vigenti, l'**Istituto** ha la facoltà di rescindere l'obbligazione.

Art.4 - MANCATA EFFETTUAZIONE O SOSPENSIONE DELLE CONFERENZE

4. Nel caso di violazione degli obblighi discendenti dal presente contratto o nei casi di obiettiva impossibilità di realizzare l'evento, l'**Istituto** avrà la facoltà di sciogliere anticipatamente il rapporto di collaborazione senza per questo dover al **Prestatore** nessun indennizzo o rimborso spese. Tale facoltà potrà essere esercitata previo avviso di almeno quarantacinque (45) giorni. Da parte del **Prestatore**, il presente accordo potrà essere sciolto anticipatamente con preavviso di almeno quarantacinque (45) giorni. In questo caso, il **Prestatore** s'impegna a rimborsare all'**Istituto**

le spese eventualmente sostenute per l'acquisto dei biglietti aerei da/per San Paolo e/o per la prenotazione dell'alloggio.

Art.5 - RECESSO PER IMPEDIMENTI

5. L'infortunio o la malattia certificata del **Prestatore** o qualora a causa di grave incidente o impedimento non potesse giungere in tempo utile nella località di svolgimento dell'evento, esonereranno il **Prestatore** dall'obbligo di rendere le prestazioni oggetto del presente accordo, senza per questo dovere all'**Istituto** nessun indennizzo, se non la sola restituzione delle spese eventualmente sostenute dall'**Istituto** per l'acquisto dei biglietti aerei e/o alloggio a San Paolo del **Prestatore**.

Art.6 - AUTORIZZAZIONI

- 6.1 **L'Istituto** garantisce di essere munito di tutte le autorizzazioni necessarie per la realizzazione della mostra nella città, luoghi e date specificati nella premessa, non potranno essere variati né dall'**Istituto** né dal **Prestatore** per nessun motivo.
- 6.2 Il **Prestatore** garantisce di essere il titolare dei diritti d'autore di tutti i materiali (opere, testi e immagini) che saranno presentati durante gli eventi. Ogni eventuale ulteriore autorizzazione o permesso a questo riguardo sarà di esclusiva responsabilità del **Prestatore**.

Art.7 - INALIENABILITÀ DEL CONTRATTO

7. Le parti non avranno la facoltà di cedere a terzi o altrimenti disporre dei diritti e obblighi acquisiti in base alla presente scrittura.

Art.8 - VIGENZA

8. Il presente contratto sarà vigente dalla sottoscrizione da entrambi le parti e fino al 30/06/2020.


Art.9 - OBBLIGO DI RESTITUZIONE DI COPIA SOTTOSCRITTA DEL CONTRATTO

9. Copia del presente atto dovrà essere restituito all'**Istituto** datato, siglato in ogni suo foglio e firmato per ricevuta e per accettazione incondizionata delle clausole e dei patti in esso contenuti.


Art.10 - COMPETENZA GIUDIZIARIA

10. Le controversie eventuali sulle materie oggetto del presente contratto saranno risolte in armonia e in forma consensuale. In caso di pareri discordi, sarà il foro di Roma a risolvere la divergenza.

San Paolo, il 28 marzo 2019.



L'ISTITUTO
Michele Gialdroni



IL PRESTATORE
Alberto Jona Falco